

FAQ – Bando Ri.Circo.Lo. Filiere prioritarie - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata ad alcune filiere prioritarie (dds n. 9121/2026)

FASE DI ADESIONE

1) Sono previste limitazioni dei codici ATECO che possono partecipare al bando o è possibile presentare domanda per qualsiasi azienda che opera nelle filiere previste dal bando?

Il bando non prevede restrizioni sui codici ATECO, tuttavia, non sono ammissibili le domande presentate da imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, par. 1 de Regolamento (UE) 2023/2831 (De Minimis) oppure nei settori di cui all'articolo 1, par. 3 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER). Resta ferma la possibilità, per le imprese operanti sia nei settori esclusi che nei settori ammessi, di partecipare al bando, purchè garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficeranno dell'eventuale contributo concesso.

2) Può rientrare tra le spese ammissibili l'acquisto di macchinari e attrezzature alimentati a combustibili fossili con rispetto agli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058?

A seguito di chiarimento con i rappresentanti della Commissione Europea in merito all'applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera h del Regolamento (UE) 1058/21, è emerso quanto qui sotto riepilogato, da ritenersi vincolante nell'ambito del PR FESR 2021-27 sia in sede di ammissibilità delle domande di contributo sia in sede di istruttoria delle rendicontazioni:

- Il divieto di finanziare con le risorse FESR “gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili” è da intendersi come riferito ai singoli investimenti che sono realizzati nell'ambito di un progetto, indipendentemente dalla finalità del progetto stesso. A non essere considerato ammissibile è il singolo investimento (spesa) e non l'intero progetto.
- In caso di investimenti che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte di spesa che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità dell'intera spesa interessata, e tantomeno dell'intero progetto.
- Oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'articolo in questione, un'eccezione è possibile nel caso in cui il beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto. In questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.